



COPIA

**COMUNE DI TORRECUSO**

Provincia di Benevento

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>Delibera n. 46</b>	<b>Adunanza del 30/03/2010</b>	<b>OGGETTO: TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI. CONFERMA TARIFE PER L'ANNO 2010. -</b>
-----------------------	--	--

L'anno **duemiladieci**, il giorno **TRENTA** del mese di **MARZO**, alle **ore 19,15**, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, nella casa comunale, convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei Sigg.ri:

				<i>Presente:</i>	<i>Assente:</i>
1	Giovanni Antonio	CUTILLO	Sindaco	X	
2	Giuseppe	SAUCHELLA	Vicesindaco	X	
3	Angelo	RAPUANO	Assessore	X	
4	Nicola	GOGLIA	Assessore	X	
5	Michelino	TEDESCO	Assessore	X	
6	Luisa Maria	FUSCO	Assessore	X	
7	Francesco	ZOTTI	Assessore	X	
	<b>TOTALE</b>			<b>07</b>	<b>0</b>

Presiede il Sindaco, Dr. Giovanni Antonio CUTILLO.

Assiste il Segretario comunale, Dott.ssa Maria Luisa DE RIENZO, per quanto richiesto dall'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs.n. 267/2000.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso che:**

- il capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, e successive modifiche e integrazioni, disciplina la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- questo Comune ha approvato il regolamento per l'applicazione della medesima tassa;
- l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio preventivo;
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. del D. l.gs 18.08.2000 n.267, compete alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;
- ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, spetta, poi, al Consiglio Comunale, in fase di approvazione del Bilancio di previsione, recepire tali deliberazioni della Giunta Comunale, quali allegati al bilancio;

**Rilevato** che l'art.238 del d.lgs. n.152/06, recante norme in materia ambientale, ha istituito una nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, la cui operatività è subordinata all'emanazione di decreti attuativi, disponendo, altresì, la soppressione della tariffa Ronchi, prevista dal d. lgs. n.22/97;

### **Atteso che:**

- l'art.33 della legge n.31/2008 ha prorogato al 31.12.2008 il termine a decorrere dal quale i Comuni della regione Campania devono assicurare, con gli introiti della tassa, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il decreto legge n.208/08, convertito in legge n. 13 del 27.02.2009, ha prorogato il vigente regime della TARSU a tutto l'anno 2009, stabilendo che il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per il 2006 restasse invariato anche per gli anni 2008 e 2009;
- l'articolo 5, comma 2-quater, del medesimo Decreto legge 208/08 (modificato dal DI 194/09) non consente ai comuni di passare a Tia prima del 30 giugno 2010;
- i Comuni, dunque, solo in caso di mancata attuazione dell'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, cioè della nuova tariffa di igiene ambientale, potranno, se lo riterranno opportuno, passare da TARSU a TIA;

### **Dato atto che:**

- il decreto legge n.195 del 30.12.2009, convertito in legge n.26 del 26.02.2010, dal titolo "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post-emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile" prevede la cd. provincializzazione del ciclo dei rifiuti, con conseguente passaggio all'Ente Provincia della gestione del servizio e del gettito della Tassa sui rifiuti solidi urbani;
- l'art.11, comma 5-bis, del medesimo decreto, stabilisce che per l'anno 2010, nella Regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai Comuni sulla base di due distinti costi, uno elaborato dalle province che forniscono ai singoli Comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai Comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza. Continua prevedendo che i Comuni determinino, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti;

- allo stato, la Provincia non ha comunicato la quantificazione degli oneri relativi alle attività di propria competenza e, pertanto, il Comune non è in grado di determinare, con esattezza, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti;

**Considerato che:**

- dai dati desunti dal ruolo dell'anno precedente applicando le tariffe vigenti, si prevede un gettito di € 311.000,00 circa;  
- a tale importo va aggiunto quello di € 9.296,22, derivante dal contributo concesso dal Ministero del lavoro, ai sensi dell'art.1, comma 1156, lett. f, della legge finanziaria 2007;

**Richiamata** la propria deliberazione n.23 del 05/03/2009, avente ad oggetto: "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Tariffe per l'anno 2009", con la quale venivano confermate le tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati;

**Ritenuto** di poter confermare tali tariffe anche per l'anno 2010, in quanto dalla stima del gettito conseguibile si prevede di poter assicurare la copertura del costo di gestione del servizio in misura pari al 100%;

**Visto** l'art. 174, comma 3, del D.Lgs. 267/00, il quale dispone che il bilancio annuale di previsione venga approvato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'art. 151 del D.Lgs. 267/00;

**Visto** l'art. 151 del D.Lgs. 267/00, il quale fissa al 31 dicembre il termine entro cui il Consiglio comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario;

**Visto** l'art. 27 comma 8 della Legge 448/2001 il quale stabilisce che il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F. e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno valenza a far data dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2009 con il quale è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2009 al 30 aprile 2010;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ove si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visti** l'art. 42, comma 2, lettera f) e l'art. 172, lettera e), del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**Visti** il D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 e s.m.i., il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e il D.Lg.n.152/2006;

**Visto** il Piano comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, da realizzarsi sul territorio di questo Comune, adottato con ordinanza sindacale n. 4 del 10.03.2008 e approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.6 del 2 aprile 2008;

**Visto**, altresì, il regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti solidi urbani, al quale sono demandate, in particolare, le modalità di applicazione della tassa e l'articolazione in categorie;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Con voti** unanimi resi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di determinare le tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati per l'anno 2010, nelle misure già vigenti per l'anno 2009, come risultanti dal seguente prospetto:

<b>N.</b>	<b>Categorie e Sottocategorie dei locali e delle aree tassabili stabilite dal Regolamento Comunale</b>	<b>Tariffa per unità di superficie € . x mq.</b>
1	1 categoria: case appartamenti ed abitazioni	€. 0,88
2	2 categoria: uffici pubblici e privati	€. 1,10
3	3 categoria: negozi botteghe ed assimilati	€. 1,53
4	4 categoria: ristoranti e bar	€. 2,27
5	5 categoria: scuole di ogni ordine e grado	€. 1,50
6	6 categoria: stabilimenti industriali e depositi	€. 1,50

2. di stimare il gettito complessivo della Tassa in Euro 311.000,00, da iscriversi nel bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2010;

3. di dare atto che tale gettito, oltre al contributo concesso dal Ministero del lavoro, ai sensi dell'art.1, comma 1156, lett. f, della legge finanziaria 2007, assicura la copertura dei costi di gestione del servizio in misura pari al 100 per cento;

4. di inviare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale ai sensi dell'art. 69 del Decreto Legislativo 507/1993;

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. N. 267/00.